

SCHEDA ATN
ANALISI TECNICO NORMATIVA

Disegno di Legge
**“Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento
e semplificazione della normativa regionale”**

<u>SEZIONI</u>	<u>CONTENUTI</u>
<i>1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</i>	Non sono stati ravvisati profili di contrasto con l'ordinamento comunitario e internazionale. L'intervento normativo si pone in linea con la normativa vigente. In particolare, in materia di rifiuti si segnala come le modificazioni siano opportune ad uniformare l'ordinamento regionale alle previsioni della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.
<i>2) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale</i>	L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, ponendosi in conformità con le disposizioni dell'articolo 117 della Costituzione. Per quanto concerne il quadro normativo nazionale, in relazione alle misure relative alla sanità il provvedimento si conforma alle previsioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e alla normativa vigente e alle direttive statali in materia di prescrizioni di farmaci cannabinoidi; in relazione alla materia attinente alla tutela dei beni ambientale e paesaggistici, si fa riferimento alla disciplina prevista dalla legge 241 del 1990; in relazione alla materia societaria, si fa riferimento decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Si adegua infine il quadro normativo regionale alla legge 28 giugno 2016, n. 132.
<i>3) Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</i>	L'intervento normativo si pone in conformità con lo Statuto regionale, attuandone gli articoli 29 e 64, proseguendo nell'ottica di semplificazione normativa avviata con la legge regionale n. 11/2015.
<i>4) Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti vigenti delle Regioni e degli enti locali</i>	L'intervento normativo si propone di chiarire e precisare, attraverso modificazioni esplicite e puntuali, norme contenute nei seguenti dispositivi: legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico), legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale); legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania- Legge finanziaria regionale 2013); legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti); legge regionale 8 agosto 2016, n. 27 (Disposizioni organizzative per l'erogazione dei farmaci e dei preparati galenici a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche nell'ambito del servizio sanitario regionale e promozione della ricerca e di azioni sperimentali prodromiche alla produzione da parte di soggetti autorizzati); legge regionale 29 luglio 1998, n. 10 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della

	Campania).
5) <i>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</i>	L'intervento normativo prevede misure finalizzate ad adeguare e razionalizzare disposizioni normative regionali per chiarire l'attuale quadro normativo e semplificare il quadro giuridico di riferimento, attraverso lo strumento della novella legislativa. L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione.
6) <i>Verifica dell'esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</i>	Nella presente legislatura non sono presenti interventi normativi di iniziativa della Giunta o dei consiglieri regionali su materia analoga aventi le medesime finalità.
7) <i>Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto</i>	L'opzione di non intervento potrebbe causare eventuali situazioni di contenzioso costituzionale. A tal fine si segnala che il comma 4 dell'articolo 1, che riformula gli articoli 6, comma 1, e 12, comma 5, della legge regionale n. 14 del 2016, è stato concordato dagli uffici competenti con il Governo al fine di superare i rilievi formulati dai competenti ministeri sull'attuale norma e scongiurarne l'impugnativa governativa. Similmente, il comma 5 dell'articolo 1, che modifica gli articoli 6 e 7 della legge regionale 13 giugno 2016, n. 20, introducendo il ricorso alla disciplina in materia di vincoli ambientali e paesaggistici prevista dalla legge 241 del 1990, è finalizzato conseguire una pronuncia di cessazione della materia del contendere nel giudizio instaurato dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale, così come allo stesso modo, il successivo comma 6 dell'articolo 1, introducendo modifiche alla legge regionale 8 agosto 2016, n. 27, in materia di prescrizione dei farmaci cannabinoidi, a carico del SSR, da effettuarsi con ricetta da rinnovare volta per volta nel rispetto della normativa e delle direttive statali vigenti.
8) <i>Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi</i>	L'intervento normativo prevede alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 la possibilità per la Regione di stipulare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, accordi, intese, protocolli per assicurare la libera circolazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza nell'ambito del trasporto pubblico regionale. L'articolo 2 prevede l'adozione di una delibera di Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per l'autorizzazione di un unico nuovo ente strumentale economico derivante dalla fusione o incorporazione delle società a controllo regionale in campo ambientale. Il comma 3 dell'articolo 3 prevede l'adozione di una delibera di Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, finalizzata alla ricognizione delle risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie dell'ARCADIS e al conseguente trasferimento in ARPAC o, in relazione alle specifiche competenze, all'amministrazione regionale o ad altri enti strumentali regionali, del personale assunto in ARCADIS a tempo indeterminato mediante procedura ad evidenza pubblica.

9) <i>Impatto sul bilancio regionale e oneri burocratici</i>	L'intervento normativo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale ma, anzi, produce un risparmio derivante dalla riduzione degli organi di governo delle società e agenzie che vengono fuse o incorporate o ridefinite.
---	---